



ENZO CHELI\*

## GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E STATO COSTITUZIONALE NELLA VISIONE DI CARLO MEZZANOTTE\*\*

**H**o sempre pensato e seguito a pensare che la monografia che Carlo Mezzanotte ha pubblicato nel 1984 con il titolo “Corte costituzionale e legittimazione politica” rappresenti uno dei lavori più significativi e importanti della letteratura costituzionalistica italiana del secondo dopoguerra. Opera di particolare rilievo non solo per il fatto di offrirci una chiave di lettura approfondita del nostro sistema di giustizia costituzionale ricostruita come forma intermedia tra il modello americano ed il modello austriaco, ma anche perché, attraverso questa lettura, viene ad aprirci la strada per comprendere l’originalità del nostro modello di Stato costituzionale quale primo esempio di questa particolare forma di Stato comparso in Europa dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Riflessione nuova che Mezzanotte compie in una fase in cui nella dottrina costituzionale del nostro paese manca ancora una analisi completa e convincente sugli elementi, sia storici che strutturali, che vengono a distinguere nella loro essenza lo Stato costituzionale dallo Stato di diritto.

L’esame dei fondamenti della nostra giustizia costituzionale che Mezzanotte compie nella seconda parte di questo lavoro parte da un richiamo ai fondamenti teorici della giustizia costituzionale elaborati tra le due guerre sia da Kelsen che da Schmitt per cercare di dare risposta a quella che resta la domanda di fondo che attiene a questa materia e che riguarda la collocazione dell’organo di giustizia costituzionale o nella sfera del potere giudiziario (come pensa Kelsen) o nella sfera del potere politico (come pensa Schmitt). Mezzanotte affronta il problema richiamando il dibattito che fu avviato in Italia nel Convegno fiorentino del 1982 su «Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo» (dove il problema fu affrontato su posizioni opposte dalle relazioni di Zagrebelsky e di Modugno), per giungere al riconoscimento della funzione sostanzialmente politica della giustizia costituzionale in quanto mediatrice dei conflitti sociali e dei conflitti che vengono a contrapporre la società ai suoi apparati di governo.

\* Vicepresidente emerito della Corte costituzionale. Accademico dei Lincei.

\*\* Intervento al Convegno “*Gli organi costituzionali di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte costituzionale*”, Luiss 4 ottobre 2024.

Vediamo infatti come nella costruzione di Mezzanotte il sindacato accentrato della nostra Corte costituzionale si possa spiegare attraverso la contrapposizione qualitativa tra costituzione e legge ordinaria, una contrapposizione che supera la teoria gradualistica delle fonti di Kelsen che Mezzanotte ritiene essere alla base del modello diffuso di giustizia costituzionale. Secondo Mezzanotte mentre la legge persegue scopi, la costituzione esprime valori e questo conduce a riconoscere una legittimazione diversa del Parlamento che persegue gli scopi politici contingenti della maggioranza dalla legittimazione propria della Corte costituzionale che persegue i valori che sostengono l'unità nazionale. Ricostruzione questa che offre la base per cogliere la diversa funzione che la costituzione svolge nello Stato costituzionale, da un lato, verso gli organi di indirizzo politico e, dall'altro, verso gli organi di controllo costituzionale, operando come limite soltanto esterno e procedurale verso i primi e come vincolo anche finalistico verso i secondi. Visione che conduce ad affiancare nel nostro sistema, in una comune funzione di controllo costituzionale, la Corte costituzionale al Capo dello Stato, ancorché a questi la Costituzione affidi strumenti molto più intrecciati con la sfera politica.

Questa visione ci aiuta molto a cogliere il carattere nuovo e originale del nostro Stato costituzionale fondato su una costituzione che, come la nostra, è stata costruita essenzialmente come un «sistema di limiti alla maggioranza» (Crisafulli) e che risulta caratterizzata, sul piano dell'esercizio dei poteri di governo, dalla natura e dalla misura delle correzioni che ha inteso introdurre nella forma classica del governo parlamentare, correzioni che, pur nella loro incompleta attuazione, trovano la loro base nella presenza di una costituzione rigida sorretta da un sistema di giustizia costituzionale e da un nucleo consistente di poteri, non solo formali, affidati al Presidente della Repubblica quale rappresentante dell'unità nazionale. La specificità del nostro Stato costituzionale, quale emerge dalla visione di Mezzanotte, viene, dunque, a manifestarsi, al livello di forma di Stato e di governo, nel superamento della tradizionale tripartizione dei poteri propria dello Stato di diritto, sostituito da un binomio che contrappone e lega una funzione di indirizzo politico ad una funzione di controllo costituzionale. Un binomio la cui dialettica ha segnato l'intero sviluppo storico della nostra esperienza repubblicana.

Su questo terreno si può, infine, anche cogliere la piena attualità del pensiero di Carlo Mezzanotte a sedici anni dalla sua scomparsa. E questo per il fatto che è proprio la dialettica tra indirizzo e controllo che, a nostro avviso, viene a offrirci la chiave per comprendere il senso dello sviluppo storico della nostra vita istituzionale. Sviluppo segnato dalla presenza di una costituzione inizialmente «debole» per il suo basso livello di attuazione che diviene nel tempo sempre più «forte» per il suo progressivo radicamento sociale e per l'azione promotrice svolta dagli organi di controllo costituzionale. Ma sviluppo segnato anche, di contro, da un sistema politico, nato «forte» nella originaria «Repubblica dei partiti», che si è andato progressivamente indebolendo nella funzione di indirizzo politico per le sue divisioni interne e per il suo crescente distacco dal corpo sociale.

Si può quindi dire che, pur nell'incertezza della fase presente, anche il futuro della nostra vita istituzionale appare, per molti aspetti, legato agli sviluppi di quella dialettica tra indirizzo

e controllo (tra fragilità della politica e solidità dei valori costituzionali) che Mezzanotte, nel lavoro che abbiamo qui richiamato, aveva richiamato e anticipato con forte lucidità.